

# Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr)

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

### I

La legge del 29 aprile 1998<sup>2</sup> sull'agricoltura è modificata come segue:

*Art. 19a (nuovo)* Destinazione vincolata di proventi dei dazi

<sup>1</sup> Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi d'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati.

<sup>2</sup> Essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC.

<sup>3</sup> I fondi a destinazione vincolata sono liberati alla scadenza del termine di cui al capoverso 1. Se i negoziati non sfociano in un accordo, il Consiglio federale può sopprimere la destinazione vincolata e liberare i fondi prima della scadenza di tale termine.

<sup>4</sup> Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai fondi a destinazione vincolata, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata.

### II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il ....

RS .....

1 FF ...

2 RS **910.1**

